



IL TRIBUNALE DI PISTOIA

Ufficio Fallimentare

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:

Dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci	Presidente rel.
Dott. Sergio Garofalo	Giudice
Dott.ssa Lucia Leoncini	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale N. Registro Concordati Preventivi avente ad oggetto l'ammissione del concordato preventivo proposto dalla in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lo Presti.

Letto il ricorso depositato il 3.8.2020 dalla, contenente la nuova proposta di concordato preventivo, il piano e la documentazione prevista dall'art. 161, co. 2 e 3, L.F.; rilevato che la domanda è stata approvata e sottoscritta in conformità al combinato disposto degli artt. 152 e 161, co. 4, L.F.;

letta la memoria depositata il 4.9.2020 contenente i chiarimenti richiesti dal Tribunale, con decreto di convocazione *ex art.162, co.2, L.F.* emesso il 7.8.2020, e dal Commissario Giudiziale, con nota autorizzata depositata il 28.8.2020;

sentiti la proponente ed i professionisti dalla stessa officiati, comparsi dinanzi al giudice delegato all'udienza del 7.9.2020;

acquisiti la tabella di raffronto sui costi del personale, stilata dal consulente del lavoro della società e depositata il 9.9.2020 e la nota del Commissario Giudiziale depositata il 14.9.2020;

inoltrati gli atti al PM sede;

OSSERVA

La società avvalendosi del termine di 90 giorni concesso dal Tribunale con decreto emesso il 5.5.2020, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, D.L. 23/2020, (convertito con modificazioni con L. 40/2020), ha formulato una nuova proposta di concordato preventivo in



continuità diretta, parzialmente diversa da quella già positivamente vagliata dal Collegio con il decreto di ammissione *ex art.163 L.F. del 28.2.2020*.

Detta nuova proposta reca quali elementi fondanti: a) la prosecuzione dell'attività d'impresa ad opera della proponente; b) la liquidazione dello stabilimento immobiliare "storico" della società, sito in Pi (già fatto oggetto di perizia estimativa), con concentrazione delle attività presso gli altri due immobili condotti in *leasing* (siti in Cas c) l'allungamento dell'arco temporale del piano economico-finanziario da cinque a sette anni (2021-2027).

Sulla base dei flussi di cassa generati nei cinque anni a venire e del ricavato dalla vendita dell'immobile, da trasferire entro il 2023, la proponente prevede di realizzare una liquidità disponibile di complessivi € 4.999.019 da destinare al soddisfacimento dei creditori, prededucibili e concorsuali, nei termini di seguito esposti:

- a) pagamento integrale dei creditori prededucibili (quantificati in complessivi € 577.961) entro la fine del 2021, fatta eccezione per il compenso del commissario giudiziale destinato ad essere corrisposto in modo dilazionato sino alla fine del 2026;
- b) pagamento integrale dei creditori privilegiati (ivi compresi quelli tributari e previdenziali, fatti oggetto di proposta di trattamento *ex art. 182 ter L.F. in atti*), accorpati nella Classe I, con dilazione ultrannuale e riconoscimento degli interessi compensativi pari allo 0,5%, dilazione variamente graduata a seconda della tipologia di privilegio, ma con versamenti da effettuarsi a decorrere dal IV trimestre dell'anno 2022 fino alla fine del 2025;
- c) pagamento dei creditori chirografari costituiti da banche, società di *leasing* ed altre società finanziarie, accorpati nella Classe II, nella misura del 21%, da effettuarsi in due rate di pari importo, alla fine del 2026 e alla fine del 2027;
- d) pagamento di tutti gli altri creditori chirografari, in massima parte coincidenti con fornitori di beni e di servizi, accorpati nella Classe III, nella misura del 5%, anch'esso da effettuarsi in due rate di pari importo, alla fine del 2026 e alla fine del 2027.

Gli interventi necessari all'attuazione del piano economico-finanziario sottoposto al vaglio del Tribunale e della massa dei creditori consistono:

- nella riduzione del personale dipendente di ulteriori n. 6 unità, attraverso l'istituto del licenziamento collettivo in aderenza alla legge 223/1991, con definitivo assestamento dell'organico in 52 unità;
- nella dismissione dello stabilimento storico, sito in Pistoia alla via Fiorentina n.415 al valore ipotizzato nel piano di € 500/mila;



- nel recupero del fatturato perduto a seguito del recesso di ' amite conclusione di accordi commerciali con altri clienti *private label*;
- nella conclusione di accordi di moratoria sul pagamento dei canoni, relativamente ai contratti di *leasing* in essere, con conseguente allungamento della durata dei contratti in corso;
- nella revisione generalizzata delle spese;
- nell'allungamento del piano economico finanziario.

La proponente ha nuovamente precisato che le percentuali di soddisfacimento proposte ed il piano dei pagamenti, meglio esposti alle pagg. 53 e 54 della proposta e del piano, <<*in quanto rappresentanti precisi esborsi economici a carico della società, rappresentano anche l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che la proponente prevede di corrispondere a ciascuno dei creditori ex art. 161, secondo comma, lett. e) L.F. e che i medesimi potranno valutare anche in relazione all'art. 186 L.F. in caso di inadempimento*>>; le percentuali e i tempi indicati, integrano, dunque, il contenuto dell'obbligazione che la . intende assumersi con la proposta sottoposta al consenso della massa dei creditori.

Così sinteticamente descritti proposta e piano presentati dalla società ricorrente, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 160, commi 1° e 2°, 161 e 186 *bis* L.F.

1. i è un imprenditore commerciale ed appare soggetto alla normativa concorsuale in quanto non "sottodimensionato" in relazione ai parametri di cui all'art. 1, secondo comma, L.F. Nessun dubbio, inoltre, che la società versi in stato di crisi; piuttosto, lo stato di insolvenza nel quale la proponente versa appare chiaramente desumibile dalle condizioni della proposta concordataria, la quale prevede una soddisfazione parziale del ceto creditorio e, in specie, di quello chirografario.

2. Anche sulla base della nuova proposta, il concordato, pur contemplando la dismissione di un cespite reputato non funzionale all'esercizio dell'impresa, mantiene, all'evidenza, la qualificazione di concordato in continuità aziendale diretta, sussumibile entro il disposto dell'art. 186 *bis*, co. 1, L.F.; conseguentemente, non ricorre in capo all'imprenditore l'obbligo di *assicurare* il pagamento del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari *ex art. 160, ult. comma, L.F.*, rilevando, piuttosto, a fini risolutivi *ex art. 186 L.F.*, il mancato effettivo riconoscimento delle percentuali di soddisfo di detti creditori con le modalità anche temporali cui la società si è obbligata.

La previsione della soddisfazione dei creditori privilegiati entro sette anni non contrasta con la regola di cui all'art. 186 *bis* c. 2 lett. c) L.F. giacché detta norma, come interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, non impedisce nel concordato in continuità una moratoria



superiore all'anno nel pagamento dei creditori privilegiati ma impone, in tale evenienza, che ai suddetti creditori sia riconosciuto il diritto di voto ai sensi dell'art.177, terzo comma, L.F. (cfr. Cass. 10112/2014; Cass. 20388/2014; Cass. 2422/2020).

Tale diritto di voto è stato attribuito ai creditori privilegiati nei soli limiti della c.d. *perdita consequenziale* e, cioè, della perdita economica sofferta per effetto del ritardo, da considerare alla stregua di una quota del credito non soddisfatta, quota in rapporto alla quale soltanto detti creditori prelatizi finiscono per essere equiparati ai creditori chirografari (sia pure ai soli fini del voto); detta perdita è stata, in concreto, individuata adottando il criterio consacrato nell'art. 86 CCII ovvero in misura pari alla differenza fra la creditoria privilegiata maggiorata degli interessi al tasso legale e il valore dei pagamenti previsti nel piano, attualizzato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 D.L.gs 231/2002, in vigore nel semestre di presentazione della domanda.

L'inclusione della previsione di cui sopra, cui consegue la formazione di una "classe di voto", appare conforme al *dictum* della Cassazione contenuto nella recente sentenza 11882/2020.

Giova evidenziare che, nella memoria del 28.8.2020, il C.G. ha parzialmente rivisitato il conteggio di cui alla nuova proposta della addivenendo a quantificare la perdita virtuale patita dai creditori della Classe I in ragione della dilazione ultrannuale in € 499.418, in luogo di quella indicata dalla proponente nella misura di € 468.648; tuttavia, all'udienza tenutasi il 7.9.2020, la proponente ha dichiarato di nulla opporre in merito al conteggio eseguito dal CG, che dovrà, quindi, essere adottato ai fini del compunto delle maggioranze ex art.177 L.F..

3.1. La domanda di concordato rispetta la disposizione di cui all'art. 161, co. 2, lett. e) secondo la quale il piano deve contenere "*la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore*".

In particolare, sono stati indicati in sette anni (con primo pagamento previsto alla fine del 2021 ed ultimo alla fine del 2027) i tempi di adempimento della proposta, così soddisfacendo al requisito di determinatezza di cui alla citata disposizione.

Lal. ha, inoltre, indicato per ciascuna classe di creditori una determinata percentuale di pagamento ed ha previsto che eventuali flussi di cassa residui a fine piano, eccedenti la somma necessaria a coprire i fabbisogni di circolante ed investimenti, ma fino alla concorrenza di € 200.000,00, saranno assegnati ai creditori chirografari accorpati nelle Classi II e III nel rispetto delle percentuali di soddisfo già alle stesse garantite (cfr. pag. 55 della nuova proposta).

3.2. L'elevazione della durata del piano da cinque a sette anni non incide sul vaglio di ammissibilità rimesso al Collegio per le ragioni di seguito indicate:

Posto che l'art. 161, secondo comma, L.F. si limita a statuire che il piano debba contenere la *“descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta”*, senza quindi indicare la durata massima della procedura, e che l'art.186 *bis* l.f. nulla dispone in punto di durata, in giurisprudenza continua ad assurgere a pronuncia di riferimento la sentenza n.1521 resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione il 23.1.2013 che ha, tra l'altro, definito la cosiddetta *“causa concreta”* del concordato come *“<<raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistenti nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore...e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti>>”*.

In dottrina e in giurisprudenza la locuzione temporalmente indeterminata di cui sopra è stata sovente riferita al termine massimo di sei anni, invero attinto dalla Legge Pinto con riferimento alle procedure concorsuali, termine evidentemente previsto ad altri fini e, tuttavia, già oltrepassato dalla giurisprudenza di legittimità che, sempre nella prospettiva del riconoscimento del diritto all'equa riparazione del danno da irragionevole durata delle procedure concorsuali, con riferimento a quelle dimostratesi particolarmente complesse, ha inteso individuarla nella *durata complessiva di sette anni* (cfr. Cass. 8468/2012 e 21849/2014).

D'altronde, la raccomandazione n.7 contenuta nella seconda edizione del 2015 delle *“Linee guida per il finanziamento alle Imprese In crisi”*, pubblicato dalla Università di Firenze unitamente a Assonime e CNDEC - sovente richiamata per le valutazioni in discorso - prevede che l'arco temporale del piano entro il quale l'impresa deve raggiungere una condizioni di equilibrio economico-finanziario non deve estendersi oltre i 3/5 anni, *anche se i pagamenti ai creditori possono essere previsti in tempi più lunghi*; la raccomandazione contiene, inoltre, la seguente precisazione: *“<<È opportuno chiarire che il raggiungimento di condizioni di equilibrio non implica il rimborso di tutto il debito, che può essere consolidato anche con date di rimborso successive, ma solo il ripristino della piena capacità di sostenere l'onere di quello che gravi a tale data. Il termine di 3/5 anni deve quindi essere riferito alle sole misure “straordinarie” (quali la cessione di cespiti, la dismissione o razionalizzazione di linee produttive, la messa in mobilità di dipendenti, ecc.) e agli effetti correttivi da queste prodotti, mentre non implica che in quel termine siano estinte tutte le passività esistenti al momento della stesura del piano, che possono anzi essere riscadenzate a termini più lunghi.>>”*.

Da ultimo è opportuno evidenziare che neppure il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza è intervenuto a delimitare temporalmente la durata del piano di concordato preventivo, limitandosi a



prevedere che, in caso di concordato in continuità, il piano debba definire i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria (art. 87, primo comma, lett. b).

In difetto di parametri positivi e di chiare indicazioni ad opera della Corte di Cassazione, reputa il Collegio che il piano della si profili astrattamente conforme alle prescrizioni tecniche di cui alla citata raccomandazione n. 7 e, in ogni caso, idoneo a realizzare la c.d. causa concreta del concordato, in un arco temporale collimante con quello valutato dalla stessa giurisprudenza di legittimità “appropriato” per le procedure concorsuali più complesse.

Né sul punto può omettersi di valorizzare, ai fini dell’accesso alla procedura, l’incidenza negativa esercitata dalla emergenza sanitaria da COVID 19 su qualsivoglia pianificazione industriale stilata antecedentemente al suo palesarsi; trattasi di circostanza imprevedibile, almeno in parte idonea a giustificare la necessità d’intervenire sull’originaria proposta, modificando la durata del piano.

D'altronde - come meglio oltre esposto - non rientra nell’ambito della verifica di ammissibilità della proposta di concordato e, in specie, della *fattibilità giuridica* della stessa l’aspetto economico-pratico e la convenienza della stessa, restando, di contro, devoluto al Tribunale il controllo circa l’esistenza *di dati da cui emerga, in maniera eclatante, la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi compresa la soddisfazione in una qualche misura dei crediti rappresentati; una volta esclusa questa evenienza, va lasciata al giudizio dei creditori, quali diretti interessati all’esito della procedura, la valutazione – sotto i diversi aspetti della plausibilità dell’esito e della convenienza della proposta – delle modalità di soddisfacimento offerte dal debitore, ivi comprese la consistenza delle percentuali di pagamento previste* (cfr. Cass. 3863/2019) e, per identità di *ratio*, la tempistica di effettuazione degli stessi.

4. Il ricorso è corredato dalla documentazione richiesta dagli artt. 161 c. 2 e 186 *bis* L.F.

Il piano di concordato, e segnatamente il piano industriale allegato, contengono l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa, delle risorse necessarie e delle modalità di copertura.

Risulta allegata la relazione del professionista, dott. Matteo Ferraretto, il quale ha nuovamente attestato la veridicità dei dati aziendali esposti nella domanda, la fattibilità del piano concordatario, la circostanza che la prosecuzione dell’attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, profilandosi l’ipotetico “attivo fallimentare” insufficiente a consentire l’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati, una volta integralmente coperte le spese di procedura, (anche senza considerare l’incremento dovuto ai maggiori oneri conseguenti al licenziamento collettivo del personale dipendente).



Con la memoria integrativa del 4.9.2020 ed attraverso i documenti alla stessa allegati, la Nove Alpi s.r.l. ha affrontato e chiarito sia le questioni sollevate dal Collegio con decreto del 7.8.2020 sia le questioni sollevate dal Commissario Giudiziale con la memoria depositata il 28.2.2020 in punto di:

- documentazione idonea a supportare l'ipotizzato incremento dei ricavi tra il 2020 e il 2021 rivenienti sia dalla vendita dei prodotti a marchio proprio sia dalla vendita dei prodotti *private label*;
- analisi svolte sui costi di produzione relativi a materie prime ed imballaggi nonché sugli ulteriori costi di produzione e per i servizi amministrativi e commerciali, vuoi con riferimento ai prodotti *brand* vuoi con riferimento ai prodotti *private label*;
- previsione di eventuali fondi di rischio con riguardo alle controversie pendenti con la Hitech s.r.l. e con _____ ne;
- quantificazione del valore di riscatto di un bene strumentale acquisito in leasing e necessario per la produzione;
- evidenziazione analitica dei costi di piano imputabili al personale dipendente;
- criteri di assorbimento delle passività insorte successivamente al deposito della originaria proposta di concordato per debiti erariali e contributivi pari a € 551/mila circa (al netto di quelli contributivi maturati nel mese di aprile).

Con successiva nota del 14.9.2020 il CG, dopo aver puntualmente analizzato la documentazione depositata a supporto dei chiarimenti resi dalla società ed aver riscontrato taluni disallineamenti tra le previsioni di piano ed i *budget* ricevuti dagli agenti all'uopo compulsati, ha concluso valutando la proposta e il piano formulati in modo sufficientemente chiaro, vuoi in punto di poste patrimoniali ed economiche vuoi in punto di modalità di adempimento, da consentire al Tribunale il vaglio di ammissibilità.

Nella stessa memoria il CG, oltre a confermare l'avvenuto versamento nel mese di agosto u.s., ad opera della proponente, della somma di € 112.225 a favore dell'Erario e dell'INPS, ha sostanzialmente evidenziato come la previsione di estinzione della restante quota di debiti erariali e contributivi entro il 31.1.2021 (come dedotto dalla società nella memoria del 4.9.2020) sia compatibile con il piano industriale, il quale, per l'esercizio 2020, prevede una perdita di € 849/mila, già inclusiva delle passività insorte successivamente al 9.9.2019 (data di presentazione della proposta di concordato c.d. prenotativa).

Mette conto altresì evidenziare che la stima dei ricavi per gli esercizi 2020-2021 è stata predisposta dalla società sulla base dei dati consuntivi di vendita relativi al primo semestre del 2020 nonché



sulla base dei *budget* e delle previsioni di vendita formulati dalla direzione commerciale e dagli agenti incaricati della vendita dei vari prodotti, nelle aree geografiche di rispettiva pertinenza.

5. Alla luce della documentazione in atti, il piano e la proposta sono astrattamente idonei a configurare un'ipotesi di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti secondo la regola di cui dall'art.160 comma 1, lett. a) L.F. e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (fra tutte, Cass. Sez. Un. n. 1521/2013 cit.).

Tuttavia, al fine di consentire ai soggetti creditori di esprimere un consenso informato e giuridicamente corretto, la decisione in ordine alla concreta ammissione di un concordato (pur *astrattamente ammissibile ex artt. 160 e 162 L.F.*) non può prescindere da una verifica di legittimità non solo formale, ma anche sostanziale dell'esistenza dei presupposti.

Pur essendo escluso dalla vigente normativa un vero e proprio giudizio di merito, sembra ragionevole assumere che la documentazione di corredo alla domanda debba essere *completa e regolare* ovvero sia depositata per intero, in ossequio alla disciplina di settore, ma anche contenutisticamente idonea alla sua funzione.

Ciò vale, in modo peculiare, per la relazione del professionista (di cui al comma 3° dell'art. 161 e al comma 2° dell'art. 186 *bis*) sulla fattibilità del piano di concordato in continuità e sul miglior soddisfacimento dei creditori, la cui funzione è proprio quella di costituire un efficace filtro rispetto alla ammissione di concordati non assistiti dal requisito della serietà e pertanto destinati ad un esito infausto, stante l'effetto pregiudizievole per i creditori determinato, in siffatti casi, dall'ombrello protettivo di cui all'art. 168 L.F.

Dunque, il necessario giudizio di regolarità della documentazione non può che essere un giudizio di regolarità sostanziale della documentazione stessa, intesa come sua *idoneità funzionale*.

Costituisce principio di diritto consolidato che, in sede di valutazione dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, compete al Tribunale il controllo della *corretta predisposizione dell'attestazione del professionista in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori* (cfr. Cass. Ord. 5825/2018).

Nel caso concreto, la relazione del professionista dott. Matteo Ferraretto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) L.F., allegata alla nuova proposta del 3.8.2020, al pari della relazione integrativa, allegata alla memoria del 4.9.2020, appaiono regolari anche sul piano sostanziale, in quanto idonee ad assolvere la funzione ordinamentale ad esse riservata: la situazione aziendale è descritta in modo esaustivo e risulta esposta quale frutto di una indagine



autonomamente compiuta rispetto ai dati forniti dall'impresa; inoltre, la fattibilità del piano è attestata in modo ragionato e convincente anche sotto il profilo della verifica della percentuale di soddisfazione che i creditori sono destinati a ritrarre dall'attuazione del piano.

In particolare, nell'attestazione depositata il 3.8.2020 il dott. Ferraretto è addivenuto ad affermare, sulla base di un ragionamento coerente, che il piano industriale è concretamente idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria della società ed a raggiungere gli obiettivi di riequilibrio della situazione economica e finanziaria nell'arco temporale indicato.

Inoltre, trattandosi di concordato *ex art. 186 bis L.F.*, il professionista ha ulteriormente attestato, sulla base di fatti già puntualmente esposti nella precedente attestazione, quanto indicato dal comma 2 lett. *b)* della citata norma, ovverosia che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, sulle condivisibili considerazioni che, in caso di fallimento, verrebbero meno i flussi di cassa derivanti dalla prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività di impresa ed il valore di realizzo dell'azienda - da intendersi quale insieme di beni atomisticamente liquidabili - si ridimensionerebbe in modo sensibile tanto da non consentire neppure il soddisfo integrale dei creditori privilegiati.

L'attestatore ha altresì confermato la ragionevolezza delle previsioni di piano, richiesta dalla disposizione di cui al comma 2, lett. *a)* dell'*art. 186 bis L.F.* avallando la prospettata realizzazione di una disponibilità di cassa, alla fine del settennio di riferimento, dell'importo di € 1.305.326, disponibilità che la società ha inteso assumere come "fondo rischi generico" a copertura di eventuali scenari peggiorativi (fermo restando l'impegno a distribuire ai creditori chirografari, già soddisfatti in conformità alla proposta, l'eventuale *surplus* nella misura di € 200/mila).

Giova altresì evidenziare che l'attestatore ha sottoposto ad analisi di sensitività il piano industriale vagliando 5 scenari peggiorativi (fra essi incluso quello della mancata vendita dell'immobile di Pistoia), a cui ha aggiunto, nell'attestazione integrativa del 4.9.2020, un sesto *stress test* basato sulla ulteriore riduzione dei ricavi ritratti dai prodotti *brand* nell'arco di piano, fino al raggiungimento di € 30/mila mensili (analisi quest'ultima criticamente vagliata dal CG nella memoria del 14.9.2020 ma valutata, in ogni caso, *gestibile*), giungendo comunque a confermare la ragionevolezza delle assunzioni prospettiche sottostanti al piano e la fattibilità di quest'ultimo.

L'attestazione appare, quindi, esente da censure, fatte salve le future valutazioni di merito spettanti al ceto creditorio.

In concreto, la relazione assolve alla sua primaria funzione di filtro rispetto all'ingiustificato o illegittimo verificarsi degli effetti di cui all'*art. 168 L.F.* e, se del caso, potrà anche costituire un momento del processo di corretta informazione del ceto creditorio, informazione che la relazione



ex art. 172 del C.G. dovrà poi completare al fine di consentire ai creditori stessi di esprimere il proprio (eventuale) consenso con piena consapevolezza.

Reputa il Tribunale che il commissario giudiziale potrà rivalutare criticamente tutta la documentazione acquisita e conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come si è inteso risolverla.

In definitiva, gli approfondimenti successivi, propri della relazione ex art. 172 L.F., consentiranno ai creditori di esprimere un consenso debitamente informato su fattibilità economica e convenienza della proposta.

6. La proposta di concordato preventivo prevede la suddivisione dei creditori in 3 classi, tuttavia, la Classe I comprende tutti i creditori privilegiati ai quali la proponente ha garantito l'integrale soddisfo, sia pure con dilazione ultrannuale; a detti creditori non è consentito di votare (salva la rinuncia alle rispettive cause legittime di prelazione) se non nei limiti della perdita consequenziale da ritardo di cui sopra: risulta, conseguentemente, costituita una "classe di voto" rilevante solo ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art.177 L.F.

Ai sensi dell'art. 163 L.F. è, piuttosto, devoluta a questo tribunale la valutazione circa la correttezza dei criteri di formazione delle classi effettive (la II e la III[^]) secondo ragionevoli principi di *affinità e omogeneità giuridica ed economica*. Si tratta di un vaglio di estrema importanza perché attiene alla legittimità giuridica della formazione del consenso, traducendosi il ruolo di garanzia del giudice nell'impedire il soffocamento delle voci dei creditori dissenzienti.

Ebbene, le classi previste accorpano e suddividono i creditori secondo un accettabile criterio di affinità e omogeneità giuridica ed economica, distribuendoli i creditori "finanziari" e "altri", né ricorrono motivi per ritenere che esse siano preordinate a conseguire una indebita compressione della volontà dei creditori eventualmente dissenzienti.

La previsione di un pagamento suppletivo in favore dei creditori chirografari delle classi II e III, condizionato al superamento del fabbisogno minimo indicato nella proposta, non viola la *par condicio creditorum* considerato che la società potrà destinare il *surplus* ai detti creditori solo dopo l'integrale adempimento delle obbligazioni concordatarie e, quindi, dopo il pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ed il pagamento nella misura promessa del 21% dei crediti chirografari di classe II e del 5% dei crediti chirografari di classe III.

Ne consegue che il trattamento stabilito per ciascuna classe non sortisce l'effetto di alterare l'ordine delle legittime cause di prelazione.



che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione *ex art.* 172 L.F. entro il **termine di 45 giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato anche secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico.

ASSEGNA

al ricorrente il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito nella cancelleria del Tribunale della somma di € **115.961,20** che si presume necessaria per l'intera procedura (computata nella misura del 20% delle spese di cui al piano), con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Commissario Giudiziale provvederà a norma del 1° comma dell'art.173 R.D. 16/3/42 n.67.

ORDINA

alla i di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Cancelliere, a norma dell'art. 17 L.F..

Così deciso in Pistoia il 17.9.2020 dal Tribunale come sopra composto.

Il Presidente relatore ed estensore
dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci

